SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 153**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 giugno 1988, n. **241.**

Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e dalla legge 15 marzo 1986, n. 69, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di secondo grado e di istruzione professionale e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria di secondo grado italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:

«Art. 5. — I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di sette membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati».

— La legge n. 69/1986 reca: «Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 755):

Presentato dall'on. TAGLIABUE ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 18 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 2 marzo 1988.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 marzo 1988.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 946):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 1° giugno 1988 e approvato l'8 giugno 1988.

88G0292

LEGGE 27 giugno 1988, n. 242.

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di luglio di ogni anno presso le corti di appello.

2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.

4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis*. — *1.* Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole «consultare i codici,», sono aggiunte le seguenti: «anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,».

Art. 5.

1. L'articolo 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale

colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonchè, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente».

Art. 6.

1. I primi due commi dell'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

«La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-*bis*».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese nè maggiore di due».

Art. 8.

1. Al secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole «secondo le norme indicate nell'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le norme indicate nell'articolo 17-*bis*».

Art. 9.

1. Sono abrogati l'articolo 18, commi primo e secondo, l'articolo 25, commi primo e secondo, e l'articolo 27, commi primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 10.

1. Al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 11.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989.

2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), è il seguente:

«Art. 2. — Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novemgre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente dell'art. 21, primo comma, del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), è il seguente:

«I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, *anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,* le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 23 del R.D. n. 37/1934, è il seguente:

«Art. 23. — *La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.*

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere».

Nota all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 25 del R.D. n. 37/1934, è il seguente (i commi abrogati dall'art. 9 della legge qui pubblicata sono riportati in nota al predetto articolo):

«Art. 25. — L'elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.

L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese nè maggiore di due.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale».

Nota all'art. 8:

Il testo vigente dell'art. 26 del R.D. n. 37/1934, è il seguente:

«Art. 26. — La prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione *secondo le norme indicate nell'articolo 17*-bis, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame».

Nota all'art. 9:

Si trascrive il testo delle disposizioni del R.D. n. 37/1934 abrogate dal presente articolo:

«Art. 18, commi primo e secondo. — Le prove scritte si svolgono nell'ordine seguente:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto e procedura penale;

c) procedura civile.

I temi debbono essere formulati in modo che il candidato possa dimostrare la conoscenza dei principi teorici e l'attitudine a farne applicazione ai casi pratici. Può essere richiesta anche la formulazione di atti processuali».

«Art. 25, commi primo e secondo. — Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte a norma dell'art. 27.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti».

«Art. 27, commi primo e secondo. — Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo il disposto dell'art. 25 comma secondo, del presente decreto».

Nota all'art. 10:

Il testo vigente del secondo comma dell'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), è il seguente:

«I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non sueriore a *sei anni,* ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1889):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 14 novembre 1987.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 dicembre 1987, con parere della commissione V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 2 dicembre 1987.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 9 marzo 1988.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 26, 28 aprile 1988; 10 maggio 1988 e approvato il 17 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1050):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 3 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 15 giugno 1988 e approvato il 16 giugno 1988.

88G0295

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° giugno 1988, n. 243.

Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982), riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione in data 13 gennaio 1988;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare i contenitori di banda cromata destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Considerato che tale disciplina viene adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato a titolo cautelativo e pertanto il superamento del limite fissato non può essere interpretato, senza ulteriore valutazione, come indice di nocività;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 ed 8;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Gli oggetti in banda cromata, destinati a venire in contatto con gli alimenti, disciplinati dal presente decreto, devono essere verniciati e preparati esclusivamente con i materiali previsti nell'allegato I alle condizioni fissate.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 7.

Le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale sopracitato si applicano anche ai materiali utilizzabili per la produzione degli oggetti riportati nell'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

Gli oggetti di cui al presente decreto debbono essere preparati in modo che il contenuto totale di cromo negli alimenti non superi le quantità fissate nell'allegato II. I suddetti oggetti debbono altresì rispondere ai limiti previsti dall'allegato III per quanto riguarda la migrazione di ferro negli alimenti e la migrazione globale organica nei solventi simulanti.

Art. 3.

Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi riportati nell'allegato III.

Art. 4.

Fino al 30 novembre 1988 è consentita l'utilizzazione di materiali ed oggetti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. È concesso un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento di alimenti già inscatolati o che saranno inscatolati nei contenitori di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai materiali, agli oggetti ed alimenti che pur non avendo le caratteristiche del presente decreto, rispondano alle norme preesistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° giugno 1988

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I

MATERIALI UTILIZZABILI

CONDIZIONI E LIMITAZIONI D'IMPIEGO

A) *Lamiera in banda cromata:* condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego:

a) acciaio di base: deve essere conforme ai valori massimi percentuali seguenti:

C = 0,15
P = 0,025
Cu = 0,20
Mn = 0,60
S = 0,05
Si = 0,08

b) rivestimento di cromo. Il rivestimento di cromo deve essere effettuato con un minimo di cromo metallico pari a 30 mg/m²:
Ossidi di cromo (espressi come cromo): 5 mg/m²;

c) lubrificanti: oli vegetali di tipo alimentare e diottilsebacato: in quantità non superiore a 20 mg/m².

B) *Vernici:* conformi all'allegato II, sezione I, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni.

Gli oggetti in banda cromata verniciati, devono essere fabbricati secondo buona tecnica di produzione.

Per la preparazione degli oggetti che comportino giunzioni, queste debbono essere realizzate mediante saldatura per fusione o aggraffatura meccanica o aggraffatura con ermetizzante o collante interposto.

ALLEGATO II

LIMITI DI CROMO TOTALE

A titolo provvisorio, in attesa di individuare il limite definitivo, per un periodo di cinque anni dal presente decreto, il limite di cromo negli alimenti a contatto con gli oggetti realizzati in tutto o in parte in banda cromata non deve superare i seguenti limiti:

0,4 ppm (almeno quattro delle cinque confezioni esaminate);
0,5 ppm (al massimo una delle cinque confezioni esaminate).

ALLEGATO III-*A*

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

Il prelevamento deve essere effettuato, dopo aver individuato la partita, da materiali, oggetti o confezioni giacenti in più punti.

A) *Verifica della corrispondenza dei materiali o oggetti alle caratteristiche di cui all'allegato I.*

Il campione deve essere costituito da venticinque oggetti, nel caso di recipienti preformati o da venticinque provini ricavati da cinque fogli, da suddividere in cinque aliquote, ciascuna costituita da cinque oggetti o provini di banda cromata.

Nel caso di oggetti destinati alle prove di cessione per la determinazione della migrazione globale, tenuto conto che devono essere effettuate quattro prove (con acqua, acido acetico, etanolo e olio) in relazione ai diversi tipi di alimenti con cui potrebbero venire in contatto, il campione deve essere costituito da cento oggetti preformati o da cento provini ricavati da cinque fogli, da suddividere in cinque aliquote ciascuna costituita da venti oggetti o provini.

B) *Verifica della corrispondenza delle confezioni alle caratteristiche di cui all'allegato II.*

Il campione deve essere costituito da venticinque confezioni da suddividere in cinque aliquote, ciascuna costituita da cinque confezioni.

Per prelevamenti alla produzione il campione deve essere costituito da venti confezioni suddivise in quattro aliquote, ciascuna costituita da cinque confezioni.

ALLEGATO III-*B*

DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE ORGANICA GLOBALE DA OGGETTI REALIZZATI IN TUTTO O IN PARTE IN BANDA CROMATA.

1) *Campione di prova.*

La prova va effettuata su cinque oggetti uguali lavati con acqua distillata e lasciati asciugare. Nel caso di contenitori per alimenti dei tipi I/*a*, I/*b*, III e IV, i contenitori vengono riempiti raso bordo con il solvente simulante prescelto, precondizionato alla temperatura di prova, avendo cura di eliminare per quanto possibile l'aria residua; si procede immediatamente alla chiusura degli stessi con i rispettivi coperchi mediante aggraffatura meccanica. I contenitori così riempiti e sigillati, vengono posti nelle condizioni di contatto (temperatura e durata), tra quelle previste dall'allegato IV, sezione I, punto *A*, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, in rapporto alle reali condizioni di impiego (riempimento, eventuali trattamenti termici, conservazione).

Nel caso di elementi di chiusura (capsule, tappi e simili) le prove di cessione vanno realizzate come descritto nell'allegato IV, sezione I, punto *B*, del decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Nel caso di alimenti del tipo II e III la prova viene effettuata su provini ottenuti dai contenitori medesimi (decreto ministeriale 3 agosto 1974, allegato *A*).

2) *Modo di operare.*

Nel caso di alimenti dei tipi I/*a*, I/*b*, III o IV, il liquido di cessione acquoso proveniente dai campioni esaminati viene riunito in beker ed evaporato completamente su bagnomaria o sotto epiradiatore. Nello stesso beker si aggiungono poi 50 ml di cloroformio per sciogliere completamente il residuo organico. Dopo raffreddamento il liquido cloroformico viene filtrato su filtro da quantitativa in capsula tarata e quindi evaporato completamente e la capsula è portata a peso costante. Effettuare parallelamente una prova in bianco evaporando 50 ml di cloroformio e sottrarre il peso di questo residuo per correggere «e».

Calcolo: la migrazione organica globale è calcolata con la formula:

$$Q \frac{c}{s} \cdot \frac{a}{v} \cdot 1000$$

dove:

Q = risultato espresso in ppm;
c = peso del residuo globale in mg;
s = superficie messa in contatto con il solvente simulante in dm^2 (totale dei campioni esaminati);
a = superficie reale dei campioni esaminati in dm^2;
v = volume reale dell'alimento in contatto con i campioni esaminati, espresso in g di acqua.

I campioni sono considerati idonei se i valori riscontrati rientrano nel limite di migrazione (cessione) globale previsto dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, art. 5.

ALLEGATO III-*C*

METODO PER LA DETERMINAZIONE DI CROMO E FERRO

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare il cromo ed il ferro in alimenti conservati in contenitori in banda cromata.

2. PRINCIPIO DEL METODO.

La determinzione dei metalli è eseguita mediante spettrofotometria di assorbimento atomico sul campione opportunamente preparato previo incenerimento.

3. REATTIVI.

Tutti i reattivi adoperati devono essere certificati per il contenuto in tracce metalliche.

3.1. *Acqua bidistillata.*

3.2. *Acido nitrico 65%* (d. 1.400).

3.3. *Soluzione di cromo a titolo noto* (1000 mg/litro): sciogliere g 3,735 di cromato di potassio K_2CrO_4, in un litro di acqua bidistillata.

3.4. *Soluzione di ferro a titolo noto* (1000 mg/litro): sciogliere g 1,000 di ferro elettrolitico in 50 ml di acido nitrico diluito (1 + 1) e portare a volume di un litro con acqua bidistillata (3.1).

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Omogeneizzatore.*

4.2. *Trituratore.*

4.3. *Capsula di platino a fondo piatto* (Ø cm 10).

4.4. *Piastra riscaldante termoregolabile.*

4.5. *Forno a muffola.*

4.6. *Spettrofotometro di assorbimento atomico*, munito di lampada al deuterio per la correzione degli assorbimenti non specifici (o altro sistema di correzione del fondo), equipaggiato con camera di atomizzazione e bruciatore a fiamma e forno di grafite.

4.7. *Lampade a catodo cavo o a scarica di radiofrequenza specifiche per ferro e cromo.*

4.8. *Vetreria varia* (decontaminata).

5. MODO DI OPERARE.

5.1. *Preparazione del campione.*

5.1.1. Incenerimento in muffola: g 5,00 ± 0,01 di campione accuratamente omogeneizzato e pesato in capsula di platino (4.3) vengono sottoposti ad essiccamento e quindi a carbonizzazione su piastra riscaldante (4.4) in maniera lenta e graduale al fine di evitare perdite per proiezione di materiale. Il residuo carbonioso, trasferito in muffola (4.5), viene incenerito per almeno dieci ore alla temperatura di 420 ± 10 °C.
Dopo tale trattamento le ceneri devono risultare perfettamente bianche. Nel caso contrario il residuo, trattato con poche gocce di HNO_3 (3.2) e nuovamente essiccato, viene sottoposto ad un nuovo ciclo di incenerimento per almeno quattro ore.
Le ceneri, riprese con 1 ml di HNO_3, vengono riscaldate fino a completa dissoluzione, trasferite in un palloncino tarato da 25 ml e portate a volume con acqua bidistillata (3.1).

5.2. *Determinazione mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.*

5.2.1. Cromo.

5.2.1.1. Sistema: forno a grafite λ : 357,9 nm.

Fra le possibili condizioni operative si citano a titolo di esempio le seguenti:

Slit: 0:7.
Sorgente: HCL 15 mA.
Gas: Argon.
Stadio di essiccamento 120 °C - 25" Rampa 30".
Stadio di incenerimento (I) 350 °C - 25" Rampa 20".
Stadio di incenerimento (II) 800 °C - 25" Rampa 30".
Stadio di atomizzazione 2700 °C - 8".

5.2.1.2. Preparazione della retta di taratura con il metodo delle aggiunte standards.

Tre aliquote da 5 ml della soluzione del campione (5.1.1) vengono poste rispettivamente in tre palloncini tarati da 10 ml ed addizionate rispettivamente di 0 - 1 - 2 ml di una soluzione standard contenente 500 µg/l di cromo, ottenuta per diluizione opportuna della soluzione di riferimento (3.4).

(*N.B.* — Se la soluzione del campione (5.1.1) ha un contenuto in cromo superiore 0,2 mg/l, diluire convenientemente).

Si porta a volume con acqua bidistillata (3.1).
Le soluzioni così ottenute risultano addizionate rispettivamente di 0 - 50 - 100 µg/l di cromo.
Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura secondo il metodo delle aggiunte standards.
L'intercetta sull'asse delle concentrazioni rappresenta la concentrazione del cromo nella soluzione del campione diluito.

5.2.2. Ferro.

5.2.2.1. Sistema: atomizzazione in fiamma aria/acetilene: λ : 248 · 3 nm

5.2.2.2. Preparazione della retta di taratura.

Tre aliquote rispettivamente di 5 - 15 - 25 ml di una soluzione contenente 10 mg/l di ferro, preparata per opportuna diluizione della soluzione di riferimento (3.5) vengono poste in tre palloncini da 50 ml contenenti ciascuno 1 ml di HNO_3.
Si porta a volume con acqua bidistillata. Le soluzioni così preparate contengono rispettivamente 1 - 3 - 5 mg/l di ferro.

Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura. Si misura quindi l'assorbanza della soluzione del campione e se ne ricava la concentrazione dalla retta di taratura.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Concentrazione del cromo:*

$$C = \frac{2 \cdot c\,25}{p \cdot 1000}$$

C = concentrazione Cr nel campione (mg/kg);
c = concentrazione Cr nella soluzione letta allo spettrofotometro (µg/l);
2 = fattore di diluizione;
p = peso del campione in grammi.

6.2. *Concentrazione del ferro.*

$$C = \frac{c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = concentrazione Fe nel campione (mg/kg);
c = concentrazione Fe nella soluzione letta allo spettrofotometro (µg/l);
p = peso del campione in grammi.

Il campione è considerato idoneo se la media dei singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova non supera il valore di 50 mg/kg.
Fermo restando quanto sopra, i singoli campioni non possono superare del 30% il valore sopra indicato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 è il seguente:

«Art. 3. — Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta e cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi.

I materiali elencati alle lettere da *a)* ad *e)* dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma.

I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

— Il testo degli articoli 6 ed 8 del D.P.R. n. 327/1980 è il seguente:

«Art. 6 (*Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica*). — Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato *A* del presente regolamento.

Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato».

«Art. 8 (*Prelevamenti di campioni dalle grandi partite*). — Per eseguire il controllo di grandi partite giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita.

Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni».

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 6 e 7 del D.M. 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, è il seguente:

«Art. 6. — Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti».

«Art. 7. — L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ad essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato».

88G0304

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1988, n. 244.

Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1097/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, ed in particolare gli articoli 4 e 4-*ter* che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1530/88 della commissione del 1° giugno 1988 recante misure nell'ambito del regime di esenzione dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera *a)*;

Rilevato che l'importo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare ammonta complessivamente a L. 17.184 per tonnellata di cereale;

Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Prelievo

Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del riso.

Nel teso del presente decreto il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione «prelievo».

L'importo complessivo del prelievo e del supplemento ammonta a L. 17.184 per tonnellata.

Art. 2.

Primi acquirenti

Ai fini del presente decreto, sono considerati «primi acquirenti» i commercianti, i trasformatori, le aziende sementiere, gli organismi di ammasso, i produttori agricoli e l'A.I.M.A., quando acquistano il cereale direttamente dal produttore.

I trasformatori sono considerati primi acquirenti anche nell'ipotesi in cui procedano alla trasformazione del cereale per conto del produttore.

Sono assimilati ai primi acquirenti i produttori che spediscono il cereale in un altro Stato membro o lo esportano fuori dalla CEE, nonché i produttori che scambiano il cereale con altri beni.

Sono, altresì, assimilati ai primi acquirenti gli organismi associativi in relazione ai conferimenti di cereali da parte dei produttori in vista di una successiva commercializzazione.

Art. 3.

Compravendita del cereale

Il primo acquirente trattiene dal prezzo di acquisto il prelievo, calcolandone l'importo in ragione della quantità di prodotto oggetto della compravendita.

Anche se il pagamento del prezzo avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto al momento della consegna del cereale.

All'atto della consegna il produttore ed il primo acquirente compilano una dichiarazione conforme al modulo 1, allegato al presente decreto, contrassegnando le caselle «compravendita», e sottoscrivono ciascuna delle tre parti della dichiarazione stessa.

Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza parte sono trattenute dal primo acquirente.

In caso di vendita all'organismo di intervento, la predetta dichiarazione viene compilata al momento della consegna del cereale, mentre il prelievo si considera trattenuto al momento del pagamento del prezzo.

Art. 4.

Trasformazione del cereale per conto del produttore

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2, il trasformatore deve riscuotere il prelievo dal produttore calcolandone l'importo in ragione della quantità di cereale oggetto della trasformazione.

Anche se la riscossione avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera riscosso al momento della trasformazione del cereale.

Prima della trasformazione il produttore ed il trasformatore compilano e sottoscrivono in ciascuna parte una dichiarazione conforme al modulo 1 contrassegnando le caselle «trasformazione per conto», e la conservano con le modalità indicate nell'art. 3.

Art. 5.

Conferimento del cereale ad organismi associativi

Per i cereali conferiti dai produttori agli organismi associativi in vista di una successiva commercializzazione, al momento del conferimento il produttore ed il rappresentante legale dell'organismo associativo compilano e sottoscrivono in ciascuna parte una dichiarazione conforme al modulo 1, contrassegnando le caselle «conferimento».

Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza sono trattenute dall'organismo associativo.

Quando il cereale viene venduto, l'organismo associativo trattiene dal prezzo di vendita l'importo del prelievo.

Anche se il pagamento del prezzo avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto quando l'organismo associativo consegna il cereale all'acquirente.

L'acquirente del cereale, commercializzato a cura dell'organismo associativo, non è considerato primo acquirente, ed ai fini contabili deve computare tale cereale fra le quantità già sottoposte al prelievo in una fase precedente.

Art. 6.

Versamento del prelievo

I primi acquirenti devono versare l'importo del prelievo eclusivamente in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

entro il 30 settembre per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di giugno (con eccezione del mais e del sorgo), luglio ed agosto;

entro il 31 dicembre per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di settembre, ottobre e novembre;

entro il 31 marzo per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;

entro il 30 giugno per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di marzo, aprile e maggio;

entro il 31 luglio per le somme trattenute e/o riscosse nel mese di giugno per il mais ed il sorgo.

Ogni primo acquirente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascuna delle province di ubicazione delle aziende agricole produttrici.

L'ammontare di ogni versamento è costituito dagli importi trattenuti e riscossi dal primo acquirente nei riguardi dei produttori di ciascuna provincia, risultanti dalle dichiarazioni compilate in conformità al modulo 1.

Non appena eseguiti i versamenti, ed entro i termini indicati nel secondo comma del presente articolo, i primi acquirenti devono inviare agli organi appresso indicati una comunicazione per ciascun versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o la partita IVA.

La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento:

per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

per le province delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;

per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

per le province delle regioni Puglia e Umbria, ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;

per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;

per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.

I primi acquirenti devono allegare ad ogni comunicazione un elenco, sottoscritto in ogni pagina e redatto in conformità al modulo 2 allegato al presente decreto, dei produttori della provincia nei confronti dei quali è stato trattenuto e/o riscosso il prelievo.

Ad ogni comunicazione deve essere altresì allegato l'originale della ricevuta di versamento del prelievo e la terza parte di tutti i moduli 1 riguardanti il versamento medesimo, coincidenti con l'elenco di cui al comma precedente.

Art. 7.

Adempimenti delle tesorerie

Le somme versate dai primi acquirenti a titolo di prelievo ai sensi del precedente art. 6, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale, intestato al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», entro il 15 di ogni mese per i versamenti effettuati entro la fine del mese precedente.

All'uopo la tesoreria provinciale dello Stato di Roma emette, entro il giorno 5 di ogni mese, con la procedura in vigore, un vaglia del Tesoro commutabile in quietanza di accreditamento al citato conto corrente.

La relativa quietanza di entrata al conto corrente sarà trasmessa, entro il 15 di ogni mese, a cura della Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.E. - Divisione VII.

Entro la fine di ciascun mese il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV e divisione IX, le somme relative al prelievo riscosse entro la fine del mese precedente.

Art. 8.

Spedizione, esportazione o scambio del cereale ad opera del produttore

Nelle ipotesi in cui il produttore spedisca il cereale in un altro Stato membro, lo esporti fuori dalla CEE, o lo scambi con altre merci o prestazioni, è tenuto ad effettuare direttamente il versamento del prelievo con le modalità indicate nel primo, secondo, quinto e sesto comma dell'art. 6 del presente decreto.

Ai fini della applicazione dei termini previsti dal secondo comma del citato art. 6, la spedizione e l'esportazione si considerano avvenute al momento dell'accettazione della dichiarazione di spedizione o di esportazione.

Agli stessi fini, lo scambio del cereale si considera effettuato al momento della consegna.

Il produttore deve allegare alla comunicazione di cui all'art. 6 l'originale della ricevuta del versamento eseguito ed un elenco conforme al modulo 2, compilato indicando l'agricoltore medesimo sia come produttore sia come primo acquirente.

Art. 9.

Versamento in unica soluzione

I produttori agricoli che nel corso della campagna di commercializzazione acquistano, in qualità di primi acquirenti, una quantità di cereali sottoposta al prelievo inferiore a 250 tonn., sono autorizzati a versare in unica soluzione, entro il 31 luglio della campagna successiva, l'importo del prelievo trattenuto nel corso dell'intera campagna di commercializzazione.

Si applicano alla fattispecie le disposizioni dell'art. 6, con esclusione dei termini indicati nel secondo comma.

Art. 10.

Adempimenti degli organi di controllo

Per ciascuna delle comunicazioni inviate dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 6, gli organi ivi indicati eseguono le seguenti operazioni:

controllano i moduli 1, con particolare riguardo alla corrispondenza fra le quantità di cereale ed il prelievo indicati;

controllano l'esatta corrispondenza fra il contenuto dei moduli 1 e l'elenco (modulo 2) allegato alla medesima comunicazione;

controllano che la cifra versata alla tesoreria provinciale coincida sia con l'importo complessivo risultante dal modulo 2, sia con la somma degli importi risultanti nei relativi moduli 1.

Per le comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 8 il controllo concerne la corrispondenza fra la somma versata e quella indicata nel modulo 2.

Se i controlli eseguiti ai sensi del primo e del secondo comma hanno avuto esito positivo gli organi predetti convalidano l'elenco apponendo in calce a ciascuna pagina dell'elenco stesso, nell'apposito spazio, il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile del servizio.

Entro un mese dall'arrivo delle comunicazioni gli elenchi convalidati devono essere inviati all'A.I.M.A. Via Palestro, 81 - 00185 Roma, mentre le ricevute di versamento ed i moduli 1 vengono conservati dagli organi di controllo.

Entro il medesimo termine gli organi indicati all'art. 6 inviano una fotocopia degli elenchi convalidati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Se i controlli indicati al primo e secondo comma del presente articolo evidenziano errori o discrepanze che non consentono la convalida dell'elenco, l'organo di controllo richiede al primo acquirente i necessari chiarimenti, eventualmente prescrivendo una nuova redazione dell'elenco medesimo.

Gli organi sopraindicati svolgono un controllo per campione presso le sedi dei primi acquirenti, verificando la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il prelievo, con particolare riguardo alla tenuta della contabilità prescritta dall'art. 6 del regolamento CEE della commissione n. 1432/88.

Tali controlli devono essere necessariamente svolti presso tutti i primi acquirenti che abbiano versato in ritardo il prelievo o nei confronti dei quali si sia reso necessario richiedere i chiarimenti indicati nel sesto comma del presente articolo.

Entro il 31 dicembre della campagna successiva gli organi di controllo inviano al sopraindicato ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività di controllo svolta presso i primi acquirenti.

Art. 11.

Rimborso del prelievo supplementare

Nell'ipotesi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 4-*ter* del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 per il rimborso totale o parziale del prelievo supplementare, l'A.I.M.A. provvede, entro il 31 dicembre della campagna successiva, ad effettuare il rimborso, nella misura individuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE della commissione n. 1432/88.

Non appena comunicata tale misura, l'A.I.M.A. determina l'ammontare del rimborso spettante a ciascun produttore sulla base degli elenchi convalidati dagli organi di controllo ed inviati all'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 10.

L'importo del prelievo che deve essere trattenuto e versato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 resta invariato per tutta la campagna di commercializzazione, anche nella ipotesi in cui venga determinato, nel corso della stessa campagna, il rimborso di cui al primo comma del presente articolo.

Il rimborso medesimo opera dopo il termine della campagna e riguarda tutte le immissioni sul mercato avvenute nell'arco dell'intera campagna di commercializzazione.

Art. 12.

Sementi

Per i cereali venduti dal produttore ad una azienda sementiera e destinati alla certificazione, il prelievo deve essere trattenuto in misura ridotta rispetto all'importo ordinario, a condizione che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e valida per il cereale oggetto della compravendita.

Ove sussista tale condizione, il prelievo ammonta:

al 26% del prelievo ordinario, per il grano tenero;

al 28% per il grano duro;

al 26% per il mais;

al 26% per l'orzo;

al 27% per tutti gli altri cereali.

Quando l'azienda sementiera acquista il cereale con prelievo ridotto ai sensi del primo comma, nella compilazione del modulo 1 devono essere contrassegnate le caselle «sementi», mentre nel modulo 2 l'azienda medesima deve contrassegnare la casella «sementiere».

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 10, 11, 13 e 14 del presente decreto.

In aggiunta alle attività previste dall'art. 10, gli organi indicati all'art. 6, in occasione dei controlli presso le sedi dei primi acquirenti, devono verificare che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza indicata dal primo comma.

Art. 13.

Piccoli produttori

Ai fini del presente decreto sono considerati «piccoli produttori» gli agricoltori che conducono una o più aziende agricole con una superficie agricola utilizzata (SAU) complessivamente non superiore a 15 ettari. La superficie agricola utilizzata è costituita dall'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

I piccoli produttori sono esonerati dal prelievo, nei limiti di 25 tonn. commercializzate.

Per usufruire di tale facoltà il piccolo produttore deve consegnare al primo acquirente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, ove siano indicati i seguenti elementi:

a) nome e cognome, o ragione sociale;

b) codice fiscale o partita IVA;

c) ubicazione e dati catastali di tutti i fondi condotti (provincia, comune, località, indirizzo, ditta catastale, partita, foglio mappa, particelle — numero mappale —, superficie catastale);

d) SAU complessiva dei fondi medesimi.

Il primo acquirente è tenuto a verificare che l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva contengano tutti gli elementi sopra elencati.

Al momento della consegna o del conferimento del cereale il piccolo produttore ed il primo acquirente devono compilare e sottoscrivere il modulo 1, indicando l'espressione «esonerato» nelle caselle «totale lire».

Se il piccolo produttore conduce più di una azienda agricola, deve essere indicata la SAU complessiva, mentre nelle caselle «indirizzo azienda» deve essere indicata l'azienda di maggior dimensione.

Il piccolo produttore conserva la prima parte del modulo 1 mentre la seconda e la terza sono trattenute dal primo acquirente.

Alla fine di ciascun mese i primi acquirenti devono redigere elenchi su base provinciale, compilati in conformità con il modulo 3 allegato al presente decreto, indicando tutti i piccoli produttori della medesima provincia con i quali sono state concluse le operazioni previste negli articoli 3, 4, 5 e 12 del presente decreto.

Entro la fine del mese successivo i primi acquirenti inviano distinte comunicazioni, per ciascuna provincia, agli organi indicati nell'art. 6, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o partita IVA.

Alle comunicazioni, da effettuarsi a mezzo raccomandata postale, devono essere allegati:

l'elenco redatto ai sensi del precedente ottavo comma;

tutte le terze parti dei moduli 1 relativi ai piccoli produttori indicati nell'elenco;

tutti gli atti notori o dichiarazioni sostitutive consegnati dai medesimi piccoli produttori.

Quando il piccolo produttore effettua una delle operazioni indicate nell'art. 8, deve inviare una apposita comunicazione agli organi di controllo, a mezzo raccomandata postale, allegando l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva, redatti ai sensi del precedente terzo comma.

Le quantità di cereali eccedenti le 25 tonn., immesse sul mercato dai piccoli produttori, sono assoggettate al prelievo secondo le modalità del presente decreto.

Se viene immesso sul mercato un quantitativo in parte esonerato ed in parte assoggettato al prelievo, dovranno essere compilati due moduli 1 riportando distintamente nei rispettivi elenchi le quantità esonerate e quelle assoggettate.

Art. 14.

Controlli riguardanti i piccoli produttori

Gli organi di cui all'art. 6 procedono al controllo, per campione dei moduli 1 e degli elenchi (modulo 3), nonché degli atti notori o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare la effettiva esistenza del diritto all'esonero.

I predetti organi inviano, ogni mese, fotocopia di tutti i moduli 3 pervenuti nel mese precedente, all'ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle forese indicato nell'art. 10.

Entro il 31 dicembre della campagna successiva gli organi di controllo inviano al medesimo ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività di controllo svolta ai sensi del presente articolo.

Art. 15.

Compilazione dei moduli

Per la compilazione dei moduli 1, 2 e 3, le parti possono utilizzare stampati o copie realizzati a cura degli interessati o delle associazioni di categoria.

Tali copie o stampati devono riprodurre fedelmente i modelli allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi o nella impostazione grafica.

Se il produttore conduce più di una azienda agricola, nella compilazione dei moduli deve essere indicata la SAU complessiva, indicando l'indirizzo dell'azienda di maggiore dimensione nelle caselle «indirizzo azienda».

Art. 16.

Disposizione transitoria

Per il mais ed il sorgo continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1988 le disposizioni previste nel decreto ministeriale 24 agosto 1987, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1987.

Art. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI

DATA: / /

COPIA PER IL PRODUTTORE

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ____________ firma primo acquirente ____________

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI

DATA: / /

COPIA PER IL PRIMO ACQUIRENTE

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ____________ firma primo acquirente ____________

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI

DATA: / /

COPIA PER IL PRIMO ACQUIRENTE (DA INVIARE ALL'ORGANO DI CONTROLLO)

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ____________ firma primo acquirente ____________

MODULO 2

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

pag. ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE
PROT. N° ☐☐☐☐☐	giu/ago ☐ dic/feb ☐	COMMERCIANTE ☐ PRODUTTORE ☐
DEL ___/___/___	set/nov ☐ mar/mag ☐	TRASFORMATORE ☐ SEMENTIERE ☐
	giugno (mais/sorgo) ☐	ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐ ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (lire) ☐

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

PRODUTTORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

TOTALE A RIPORTARE (lire) ☐

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ____________________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ____________________

MODULO 3

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI NON ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA

pag. ___

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE
PROT. N° ☐☐☐☐☐	giu/ago ☐ dic/feb ☐	COMMERCIANTE ☐ PRODUTTORE ☐
	set/nov ☐ mar/mag ☐	TRASFORMATORE ☐ SEMENTIERE ☐
DEL ___/___/___	giugno (mais/sorgo) ☐	ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐ ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov.

PRODUTTORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune			prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune			prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune			prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune			prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune			prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

6

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune			prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ____________________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ____________________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, recita:

«Art. 4. — 1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, prodotti nella Comunità e immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988-1989 al 1991-1992.

Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilità:

i piccoli produttori a condizioni che il Consiglio adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della commissione, prima dell'inizio della campagna 1988-1989;

i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'art. 1-*bis*, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 797/85, sotto forma di rimborso;

i cereali da semina, per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva n. 66/402/CEE alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo.

2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato.

3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato *D* nella Comunità.

4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26.

6. La commissione si concerterà con gli ambiènti professionali sull'utilizzazione del gettito del prelievo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio».

— L'art. 4-*ter* del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, recita:

«Art. 4-*ter*. — 1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'art. 1, lettera *a)* e *b)*. Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato *D*. Per le campagne di commercializzazione 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 e 1991-1992, il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.

2. Per ogni campagna del periodo di cui all'art. 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità supplementare. Il prelievo supplementare è pari al 3% del prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applica l'art. 3, paragrafi 1, 4, 6 e 7. Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare è interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3%, il prelievo supplementare è rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito.

Tuttavia, secondo la procedura prevista all'art. 26, può essere determinato l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il rimborso.

3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, i prezzi d'intervento relativi alla campagna di commercializzazione successiva sono diminuiti del 3%. Questa diminuzione è effettuata dalla commissione ogni anno prima dell'inizio della campagna.

In questo caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adegua i prezzi indicativi conformemente alle norme di derivazione di cui all'art. 3, paragrafo 4.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la commissione constata ogni anno anteriormente al 1° marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26».

88G0306

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 giugno 1988, n. A/306941.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, URSS, Repubblica democratica tedesca per l'anno 1988.

A tutti i Ministeri, gli enti e le associazioni di categoria interessati

In relazione alla decisione del Consiglio CEE del 14 giugno 1988, relativa alle norme da applicare nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per il commercio dei prodotti siderurgici per l'anno 1988 vengono aperti nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS e Repubblica democratica tedesca nel settore dei prodotti siderurgici CECA, tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti, comprensivi delle quote di cui alla circolare di questo Ministero n. A/300257 dell'11 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1988).

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (vedi allegato)	Ammontare (tonn.)
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 37.080 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	50.985
	Ferro-manganese	9.270
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 34.961 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	116.802

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (vedi allegato)	Ammontare (tonn.)
Polonia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 10.197 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	15.494
Romania	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 59.328 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	105.943
Ungheria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 45.557 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» (con un massimo di t 9.535 di sbozzi striati) e non più di t 9.270 di ghisa	111.240
URSS	Ghisa. . . . . di cui non più di t 20.000 di «ghisa da fonderia»	194.670
	Ferromanganese.	7.416
	Prodotti siderurgici CECA.	61.800
Repubblica democratica tedesca	Ghisa.	6.355
	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 5.150 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	45.878

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 55/87 del 29 dicembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988), dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla D.G. import-export - Divisione V, di questo Ministero che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO IIIa

CATEGORIA SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE (COILS)

	Codice			Descrizione
	72.08	11	00	
		12	10	
			91	
			99	
		13	10	
			91	
			99	
ex		14	10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex			90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		21	10	
			90	
		22	10	
			91	
			99	
		23	10	
			91	
			99	
ex		24	10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex			90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.11	12	10	arrotolati
ex		19	10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		22	10	arrotolati
ex		29	10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	72.19	11	10	
			90	
		12	10	
			90	
		13	10	
			90	
ex		14	10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex			90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.20	11	00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		12	00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	72.25	10	10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		20	11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		30	00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.26	10	10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		20	10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		91	00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

ALTRI PRODOTTI SIDERURGICI

	Codice			Descrizione
ex	72.07	19	11	ottenuti mediante colata continua
ex	72.07	19	15	ottenuti mediante colata continua
	72.07	19	31	
ex		20	51	ottenuti mediante colata continua
ex	72.07	20	55	ottenuti mediante colata continua
ex	72.07	20	57	ottenuti mediante colata continua
		20	71	
ex	72.08	14	10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex			90	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	72.08	24	10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex			90	di spessore inferiore a 1,5 mm
		32	10	
			30	
			51	
			59	
			91	
			99	
		33	10	
			91	
			99	
	72.08	34	10	
			90	
		35	10	
			91	
			93	
			99	
		42	10	
			30	
			51	
			59	
			91	
			99	
		43	10	
			91	
			99	
		44	10	
			90	
		45	10	
			91	
			93	
			99	

ex	72.08 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	72.09 11 00	
	72.09 12 10	
	90	
	13 10	
	90	
	14 10	
	90	
	21 00	
	22 10	
	90	
	23 10	
	90	
	24 10	
	91	
	99	
	31 00	
	32 10	
	90	
	33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	41 00	
	42 10	
	90	
	43 10	
	90	
	44 10	
	90	
ex	72.09 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10 11 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 11	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 19	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	20 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	31 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	41 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10 49 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	50 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	60 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	70 11	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	90 31	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	33	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	35	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.11 12 10	non arrotolati
ex	90	dello spessore massimo di 6 mm
ex	19 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	22 10	non arrotolati
ex	90	dello spessore massimo di 6 mm
ex	29 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
	30 10	
	41 10	
ex	91	dello spessore massimo di 6 mm
	49 10	
ex	72.12 10 10	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	91	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	21 11	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	29 11	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	30 11	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	40 10	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6 di carbonio

	72.13 10 00	
	72.13 20 00	
	72.13 31 00	
	39 00	
	41 00	
	49 00	
	72.13 50 00	
	72.14 20 00	
	30 00	
	40 10	
	91	
	99	
	50 10	
	91	
	99	
	72.14 60 00	
ex	72.15 90 10	di acciai automatici
	72.16 10 00	
	21 00	
	22 00	
	31 00	
	32 00	
	33 00	
	40 10	
	90	
	50 10	
	90	
ex	72.16 90 10	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio di acciai automatici
ex	72.19 14 10	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.19 21 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	23 10	
	90	
	24 10	
	90	
	31 10	
	31 90	
	72.19 32 10	
	90	

	72.19 33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	35 10	
	90	
ex	72.19 90 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.20 11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	72.20 20 10	
	72.21 00 10	
	00 90	
	72.22 10 11	
	19	
	91	
	99	
	30 10	
	40 11	
	40 19	
	40 30	
ex	72.25 10 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	72.25 20 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
	19	
ex	30	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	70	
	90	
	50 00	
ex	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.26 10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	30	
ex	20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	31	
ex	91 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm

	92 10	
72.27	10 00	
	20 00	
	90 10	
	90 90	
72.28	10 10	
	10 30	
	20 11	
	20 19	
	20 30	
	30 10	
	90	
	60 10	
	70 10	
	70 31	
	80 10	
ex	90	contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
73.01	10 00	

CATEGORIA GHISA

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

CATEGORIA FERRO-MANGANESE CARBURATO

7202 11 10
7202 11 90

88A2755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Intesa*, dal 1° ottobre 1987 *Nuova Intesa*, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna):

periodo: dal 2 novembre 1986 al 1° maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Intesa*, dal 1° ottobre 1987 *Nuova Intesa*, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna):

Periodo: dal 2 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Costruzioni sarde*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimenti di Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 14 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 14 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche*, con sede in Narni, loc. Maratta Bassa (Terni) e stabilimento di Narni, loc. Maratta Bassa (Terni):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Barre Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Lanerossi*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Eral* già *Montedison Eslon*, con sede in Milano e stabilimenti di Potenza e Vercelli:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 30 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 3 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. F. Duecento 80*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sebino est*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sebino est*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Adrilon*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Adrilon*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Vinicola italiana S.A.V.I. Florio*, con sede in Pescara e stabilimento di Marsala (Trapani):

periodo: dal 23 agosto 1987 al 22 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1984: dal 22 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Vinicola italiana S.A.V.I. Florio*, con sede in Pescara e stabilimento di Marsala (Trapani):

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1984: dal 22 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Vinavil*, con sede in Villadossola (Novara) e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 20 settembre 1987 al 30 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Nobo*, con sede in Sambuceto (Chieti) e stabilimento di Sambuceto (Chieti):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nobo*, con sede in Sambuceto (Chieti) e stabilimento di Sambuceto (Chieti):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche*, con sede in S. Severo (Foggia) e stabilimento di S. Severo (Foggia):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche*, con sede in S. Severo (Foggia) e stabilimento di S. Severo (Foggia):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 5 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.n.c. Salituro Giovanni & C.*, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e stabilimento di Montalto Uffugo (Cosenza):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Salituro Giovanni & C.*, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e stabilimento di Montalto Uffugo (Cosenza):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 5 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Fincantieri - C.N.I. - Div. riparazioni nav.*, con sede in Trieste e stabilimenti di Arsenale San Marco (Trieste), C.N.O.M.V. di Venezia, M.G.N. di Genova, OARN di Genova, Palermo e Taranto:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: no.

25) *Soc. off. meccaniche e ferroviarie del Salento* con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Nuova Rayon Italiana*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Leone Francesco prefabbricati*, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Agis*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto (esclusi i lavoratori alla manutenzione impianto):

periodo: dal 9 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Agis*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto (esclusi i lavoratori alla manutenzione impianto):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. S.V.A.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 13 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. La Tegolaia sud*, con sede in Chieti e stabilimento di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.n.c. Jonica pavimenti*, con sede in Cutrofiano (Lecce) e stabilimento di Cutrofiano (Lecce):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Enichem fibre* già *Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Enichem fibre* già *Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

35) *S.p.a. Angiolini Bartolotti*, con sede in Siracusa e stabilimenti di Catania, Siracusa e Taormina (Messina):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 5 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Adige Temper Glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 14 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Jeannot's*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Jeannot's*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Calzaturificio di Luzzi*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Calzaturificio di Luzzi*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. De Magistris succ.re Vincenzo Bellotti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Veta 86*, con sede in Città S. Angelo (Pescara) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Veta 86*, con sede in Città S. Angelo (Pescara) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Cementeria di Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Samatzai (Cagliari) e Scala di Giocca (Sassari):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: no.

45) *S.r.l. Filco* già *S.p.a.* con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. Filco* già *S.p.a.* con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Manifattura tessile Gallura*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Tintoria di Castelnuovo*, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Tiberina arredamenti*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, località Resina:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. La Nuova Cierre*, con sede in Montone (Perugia) e stabilimento di Montone (Perugia):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Nuova Eurolene*, con sede in Palazzo di Assisi (Perugia) e stabilimento di Palazzo di Assisi (Perugia):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Vianini industria*, con sede in Roma e stabilimento di Binetto (Bari):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: no.

53) *S.r.l. Vissana salumi*, con sede in Visso (Macerata) e stabilimento di Visso (Macerata):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari (esclusi i lavoratori in contratto di formazione e lavoro):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

55) *Soc. Vadalà Antonio*, con sede in Roggiano Gravina (Cosenza) e stabilimento di Roggiano Gravina (Cosenza):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

56) *Soc. Rossi Terenzio torneria in legno*, con sede in Pesaro e stabilimento di Pesaro:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. I.A.R.*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 29 luglio 1987 al 30 gennaio 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 29 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. Reagan*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 22 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 22 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 22 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

59) *S.r.l. Reagan*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: fallimento in data 22 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 22 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

60) *S.p.a. P.M.S. - Produzioni macchine speciali*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Alessandria):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

61) *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona) e stabilimento di Monterado (Ancona):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 15 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

62) *Soc. Laterizi Marche di Filippo e Gino Cannella & C.*, con sede in Polverigi (Ancona) e stabilimento di Polverigi (Ancona):

periodo: dal 16 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: fallimento in data 16 luglio 1985 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 16 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

63) *Soc. Laterizi Marche di Filippo e Gino Cannella & C.*, con sede in Polverigi (Ancona) e stabilimento di Polverigi (Ancona):

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: fallimento in data 16 luglio 1985 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 16 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

64) *Soc. Laterizi Marche di Filippo e Gino Cannella & C.*, con sede in Polverigi (Ancona) e stabilimento di Polverigi (Ancona):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 16 luglio 1985 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 16 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

65) *Soc. Laterizi Marche di Filippo e Gino Cannella & C.*, con sede in Polverigi (Ancona) e stabilimento di Polverigi (Ancona):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: fallimento in data 16 luglio 1985 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 16 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

66) *Soc. Laterizi Marche di Filippo e Gino Cannella & C.*, con sede in Polverigi (Ancona) e stabilimento di Polverigi (Ancona):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988:
causale: fallimento in data 16 luglio 1985 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 16 luglio 1985:
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

67) *S.r.l. Icappef*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dall'11 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: fallimento in data 11 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

68) *S.p.a. Lanificio Cecchi Lido & Figli*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

69) *S.r.l. Ges. Ma.*, con sede in Perugia e stabilimento di Amelia (Terni):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

70) *Soc. Caserta Antonio e Figli*, con sede in Motta S. Giovanni, frazione Lazzaro (Reggio Calabria) e stabilimento di Motta S. Giovanni, frazione Lazzaro (Reggio Calabria):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 20 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Mat-Mar*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Mat-Mar*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

73) *S.n.c. Confex La Clarissa*, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Spinetoli (Ascoli Piceno):
periodo: dal 14 aprile 1987 al 12 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 14 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

74) *S.p.a. Acentro Ceramica*, con sede in Cagliari e stabilimenti di località Flumentepido e Carbonia (Cagliari):
periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):
periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

76) *S.r.l. Industrie alimentari S. Giuseppe*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

77) *S.r.l. La Cosentina*, con sede in Salerno e stabilimento di Botricello (Catanzaro):
periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

78) *Soc. Sa.Gi.Pel.*, con sede in Manoppello (Pescara) e stabilimento di Manoppello (Pescara):
periodo: dal 16 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 16 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

79) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

80) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Lanerossi*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimenti di Schio, Piovene, Rocchette, Marano Vicentino (Vicenza), Torrebelvicino e Vicenza:
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

82) *S.p.a. C.I.A. - Comp. internazionale abbigliamento*, con sede in Milano e stabilimento di Fossombrone (Pesaro), uffici di Milano:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale Termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da cinquantuno a cinquantasette mesi;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

4) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi del I e II gruppo della Termocentrale ENEL, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da trenta a trentatre mesi;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

5) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da trenta a trentatre mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

6) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da cinquantuno mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

7) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

8) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

9) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolati nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

10) Area del comune di Scanzano Ionicò (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

11) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 2 maggio 1985;
proroga da quindici a ventuno mesi;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

12) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 8 aprile 1987;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

13) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 8 aprile 1987;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

14) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, II stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

15) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 3 luglio 1986;
concessione primi sei mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1986, n. 8552/20.

16) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 3 luglio 1986;
proroga da sei a dodici mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 luglio 1986, n. 8607/4.

17) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 3 luglio 1986;
proroga da dodici a diciotto mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 settembre 1986, n. 8775/6.

18) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 3 luglio 1986;
proroga da diciotto a ventuno mesi

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, n. 9091/20.

19) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 3 luglio 1986;
proroga da ventuno a ventiquattro mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 9165/27.

20) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9815/28.

21) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da trenta mesi al 31 marzo 1988.

22) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 31 dicembre 1987 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Area del comune di Portici (Napoli). — Realizzazione di 157 alloggi e relative infrastrutture finanziate dalla legge n. 219/81, titolo II; lavoratori disponibili dal 28 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 31 dicembre 1987 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

24) Area del comune di Portici (Napoli). Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 157 alloggi e relative infrastrutture realizzate con finanziamenti ai sensi della legge n. 219/81, titolo II, con ordinanza del commissario straordinario per le zone terremotate ed approvate dalla giunta municipale del comune di Portici (Napoli), con delibera n. 2149 del 28 giugno 1984, resisi disponibili dal 25 maggio 1987 o entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

25) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

3) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

4) Crisi occupazionale dell'area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a sessantanove mesi;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

5) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 3 luglio 1986;
proroga dal 1° gennaio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

6) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

7) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetti PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

8) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

9) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

10) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera) — Lavoratori dipendenti dall'impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da quarantacinque a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

11) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnati nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

12) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.

13) Area del comune di Napoli - zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentatre a trentanove mesi;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

14) Area del comune di Napoli - zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentanove mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

15) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentatre a trentanove mesi;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

16) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Realizzazione del trasferimento dell'abitato di Cardeto; lavoratori resisi disponibili dal 9 giugno 1986 o entro tre mesi:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi tre mesi.

17) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 lugllio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

18) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

19) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

20) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

21) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

22) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di centosettantaquattro alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, resisi disponibili dal 10 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

23) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di centosettantaquattro alloggi ed un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

24) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del gronde del torrente Sauro e del giume Agri nell'invaso di Montecotugno progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

25) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la strada statale 264 e la strada statale Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

26) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

27) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

28) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella costruzione dell'Università della Calabria; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1986 o entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

29) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella costruzione dell'Università della Calabria; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1986 o entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

30) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano; lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data.

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

31) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano; lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

32) Area del Basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'Acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

33) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O., F.E.R.S. e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

34) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O., F.E.R.S. e B.E.I. lavoratori resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

35) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

36) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da sei a undici mesi.

37) Area del comune di Cefalù-Termini Imerese (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 33-*bis* in località Cefalù; lavoratori resisi disponibili dal 23 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

38) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla strada statale tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino, IV lotto, progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
concessione primi sei mesi.

39) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da centodiciassette a centoventitre mesi;
primo decreto ministeriale: 29 dicembre 1977.

40) Area del comune di Lamezia Terme. (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da centodiciassette a centoventitre mesi;
primo decreto ministeriale: 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Omcsa - Officine meccaniche Cigardi* per la sola unità di Bollate (Milano):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Omcsa - Officine meccaniche Cigardi* per la sola unità di Bollate (Milano):
periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano*, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano*, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano):
periodo: dal 31 agosto1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Imperial Eletronics (già Irt Firt)*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento in Milano:
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gutter* di Milano:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cattaneo Benettino tessile*, con sede in Milano e stabilimento in Rovellasca (Como):
periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura Sebina* di Sarnico (Bergamo):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. M.T. Castoldi e C.*, con sede in Marnate (Varese) ed unità in Parabiago (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. M.T. Castoldi e C.*, con sede in Marnate (Varese) ed unità in Parabiago (Milano):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Bonney Forge Europe*, sede di Milano e stabilimenti in Albano S. Alessandro (Bergamo), Bosisio Parini (Como) e Cavaria (Varese):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1985: dal 5 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Bonney Forge Europe*, sede di Milano e stabilimenti in Albano S. Alessandro (Bergamo), Bosisio Parini (Como) e Cavaria (Varese):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1985: dal 5 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia* per la sola unità di Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia* per la sola unità di Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia* unità di Porto Marghera (Venezia), Brescia e Roncadelle (Brescia):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Costamasnaga*, con sede in Milano e stabilimento in Costamasnaga (Como):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Calzaturificio Lidia* di Parabiago (Milano):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Biutibell* di Stradella (Pavia):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 28 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Biutibell* di Stradella (Pavia):
periodo: dal 23 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 28 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Adam* di Corsico (Milano), fallita il 14 luglio 1987:
periodo: dal 14 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. A.M.C. Chemicals* di Garlate (Como):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.a.s. Achille Savinelli di Savinelli Achille e C.*, con sede in Milano e stabilimento in Barasso (Varese):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.a.s. Achille Savinelli di Savinelli Achille e C.*, con sede in Milano e stabilimento in Barasso (Varese):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Generale giocattoli* già *Polistil generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Idra presse* di Brescia:
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Idra Presse* di Brescia:
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Vibra* di Milano, fallita il 15 settembre 1987:
periodo: dal 15 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Vibra* di Milano, fallita il 15 settembre 1987:
periodo: dal 14 marzo 1988 al 13 settembre 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Smalteria Marocchi* di Roverbella (Mantova):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Ronchi giocattoli* di Sulbiate (Milano):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Ronchi giocattoli* di Sulbiate (Milano):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Omre* di Monza (Milano):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 4 maggio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

33) *Soc. coop. a r.l. Nuova Reguitti* di Agnosine (Brescia):
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 12 maggio 1986.

34) *S.p.a. Novali Leone e Figli* di Cene (Bergamo):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 aprile 1986:
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Metallurgica Mondolossa* di Gussago (Brescia):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Metallurgica Mondolossa* di Gussano (Brescia):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Leonard Stamp* di Tribiano (Milano):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Irmac* di Brescia:
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Rotonova*, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 24 della legge n. 67/87.

40) *S.p.a. Pompe Vergari* di Merate (Como):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

41) *Cons. A. Pr. - Consorzio agrario prodotti riso*, con sede in Pavia e stabilimenti in Pavia e Villanova Monferrato (Alessandria):
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 3 della legge n. 240/84.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2724

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Modificazioni allo statuto del Fondo nazionale marittimi, in Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1988, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 42, sulla proposta del Ministro della marina mercantile, sono state approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 7, 8 e 18 dello statuto sociale del Fondo nazionale marittimi di Genova apportate con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, come da verbale per atto pubblico rogito notaio Umberto Morello, repertorio n. 30178, fascicolo n. 6645 del 19 maggio 1987.

88A2759

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società «Istituto fiduciario centrale S.p.a.», in Torino, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 25 giugno 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata revocata l'autorizzazione rilasciata con decreto interministeriale 7 gennaio 1982 modificato in data 13 giugno 1983 e 28 aprile 1985, alla società «Istituto fiduciario centrale S.p.a.», con sede in Torino, ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A2779

MINISTERO DEL TESORO

N. 122

Corso dei cambi del 24 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1331,600	1331,600	—	1331,600	1331,600	1331,64	1331,690	1331,600	1331,600	1331,64
Marco germanico	741,380	741,380	—	741,380	741,380	741,41	741,450	741,380	741,380	741,41
Franco francese	220,250	220,250	—	220,250	220,250	220,30	220,350	220,250	220,250	220,30
Fiorino olandese	658,110	658,110	—	658,110	658,110	658,10	658,100	658,110	658,110	658,10
Franco belga	35,419	35,419	—	35,419	35,419	35,42	35,423	35,419	35,419	35,42
Lira sterlina	2322,700	2322,700	—	2322,700	2322,700	2322,85	2323 —	2322,700	2322,700	2322,85
Lira irlandese	1992,350	1992,350	—	1992,350	1992,350	1992,92	1991,500	1992,350	1992,350	—
Corona danese	195,030	195,030	—	195,030	195,030	195,02	195,020	195,030	195,030	195,02
Dracma	9,270	9,270	—	9,270	—	—	9,274	9,270	9,270	—
E.C.U.	1540,400	1540,400	—	1540,400	1540,400	1540,50	1540,600	1540,400	1540,400	1540,50
Dollaro canadese	1104,700	1104,700	—	1104,700	1104,700	1104,80	1104,900	1104,700	1104,700	1104,90
Yen giapponese	10,262	10,262	—	10,262	10,262	10,85	10,257	10,262	10,262	10,25
Franco svizzero	893,320	893,320	—	893,320	893,320	893,38	893,450	893,320	893,320	893,38
Scellino austriaco	105,300	105,300	—	105,300	105,300	105,31	105,320	105,300	105,300	105,31
Corona norvegese	204,700	204,700	—	204,700	204,700	204,67	204,650	204,700	204,700	204,67
Corona svedese	215 —	215 —	—	215 —	215 —	215,05	215,100	215 —	215 —	215,05
FIM	312,450	312,450	—	312,450	312,450	312,42	312,400	312,450	312,450	—
Escudo portoghese	9,084	9,084	—	9,084	9,084	9,08	9,090	9,084	9,084	9,08
Peseta spagnola	11,208	11,208	—	11,208	11,208	11,21	11,216	11,208	11,208	11,21
Dollaro australiano	1096,600	1096,600	—	1096,600	1096,600	1096,55	1096,500	1096,600	1096,600	1096,55

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1331,645
Marco germanico	741,415
Franco francese	220,300
Fiorino olandese	658,105
Franco belga	35,421
Lira sterlina	2322,850
Lira irlandese	1991,925
Corona danese	195,025
Dracma	9,272
E.C.U.	1540,500
Dollaro canadese	1104,800
Yen giapponese	10,259
Franco svizzero	893,385
Scellino austriaco	105,310
Corona norvegese	204,675
Corona svedese	215,050
FIM	312,425
Escudo portoghese	9,087
Pesceta spagnola	11,212
Dollaro australiano	1096,550

Media dei titoli del 24 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	102,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987 91	84,125
» » » 18- 3-1987 94	71,425
» » » 21- 4-1987·94	70,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,175
» » » 9,50 19- 5-1987,92	95,625
» » » TR 2,5% 1983,93	91,650
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983,88	99,950
» » » » 1- 8-1983.88	100.175
» » » » 1- 9-1983 88	100,275
» » » » 1-10-1983,88	100,450
» » » » 15- 7-1985/90	99.175
» » » » 16- 8-1985 90	99.175
» » » » 18- 9-1985 90	99,150
» » » » 18-10-1985 90	99,050
» » » » 1-11-1983,90	101.750
» » » » 18-11-1985.90	99.325
» » » » 1-12-1983 90	101.750
» » » » 18-12-1985 90	99.950
» » » » 1- 1-1984/91	101.850
» » » » 17- 1-1986·91	99,350
» » » » 1- 2-1984.91	101,775
» » » » 18- 2-1986,91	99,075
» » » » 1- 3-1984/91	100.650
» » » » 18- 3-1986,91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984.91	100.725
» » » » 1- 6-1984,91	100,875
» » » » 1- 7-1984/91	100.225
» » » » 1- 8-1984/91	100.125
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,125
» » » » 1-11-1984/91	100.225
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,600
» » » » 1- 2-1985/92	98.600
» » » » 18- 4-1986.92	97.525
» » » » 19- 5-1986·92	95.875
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97.825
» » » » 1-11-1987/92	97,075
» » » » 18- 6-1986,93	94.625
» » » » 17- 7-1986,93	94,250
» » » » 19- 8-1986/93	94,200
» » » » 18- 9-1986 93	94,100
» » » » 20-10-1986.93	95.225
» » » » 18-11-1987,93	95,225
» » » » 1- 2-1985,95	97 —
» » » » 1- 3-1985,95	92,250
» » » » 1- 4-1985,95	91,950
» » » » 1- 5-1985/95	92,025
» » » » 1- 6-1985/95	92,475
» » » » 1- 7-1985/95	94,025
» » » » 1- 8-1985/95	93,225
» » » » 1- 9-1985,95	92,975
» » » » 1-10-1985/95	93,175
» » » » 1-11-1985,95	93,175
» » » » 1-12-1985·95	93,400
» » » » 1- 1-1986 96	94,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986.96 II	94.375
» » » » 1- 2-1986/96	94.625
» » » » 1- 3-1986/96	93.175
» » » » 1- 4-1986 96	92.400
» » » » 1- 5-1986/96	92,475
» » » » 1- 6-1986/96	93.400
» » » » 1- 7-1986/96	93.775
» » » » 1- 8-1986 96	92.650
» » » » 1- 9-1986 96	92.525
» » » » 1-10-1986.96	92.550
» » » » 1-11-1986·96	92.725
» » » » 1-12-1986,96	93.200
» » » » 1- 1-1987/97	93.475
» » » » 1- 2-1987,97	93.250
» » » » 18- 2-1987/97	93,200
» » » » 1- 3-1987/97	92.850
» » » » 1- 4-1987.97	92,200
» » » » 1- 5-1987,97	92.250
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,725
» » » 12,50% 1-11-1988	101 —
» » » 12.50% 1- 1-1989	101.600
» » » 12,50% 1- 2-1989	101.875
» » » 12,50% 1- 3-1989	102.025
» » » 12.00% 1- 4-1989	101.825
» » » 10.50% 1- 5-1989	100.900
» » » 9,25% 1- 1-1990	98.050
» » » 12.50% 1- 1-1990	103.500
» » » 9.25% 1- 2-1990	97.550
» » » 12.50% 1- 2-1990	103.800
» » » 9.15% 1- 3-1990	97,225
» » » 12,50% 1- 3-1990	103.750
» » » 9,15% 1- 4-1990	97 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	102.925
» » » 9,15% 1- 5-1990	97.450
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	97.725
» » » 10.00% 1- 6-1990	100,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	99.400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,050
» » » 11,25% 1- 9-1990	99.150
» » » 9,25% 1-10-1990	96.300
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,375
» » » 9.25% 1-12-1990	96.475
» » » 12.50% 1- 3-1991	104,825
» » » 9,25% 1- 1-1992	94.450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,350
» » » 9.15% 1- 3-1992	94.225
» » » 9.15% 1- 4-1992	94,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	94.800
» » » 9,15% 1- 6-1992	96.250
» » » 10,50% 1- 7-1992	100.075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103.850
» » » » 22-11-1982/89 13%	107.300
» » » » 1983/90 11,50%	107,175
» » » » 1984/91 11,25%	109,025
» » » » 1984/92 10,50%	109.150
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	106.875
» » » » 1985/93 9,00%	103,975
» » » » 1985/93 8,75%	103,475
» » » » 1986/94 8.75%	103 —
» » » » 1986/94 6,90%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M124068

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1988, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		100.816.343.254		
Gestione di bilancio	Entrate finali	92.936.197.642.494		— 36.530.923.043.411
	Spese finali		129.467.120.685.905	
	Rimborso di prestiti		16.088.233.126.132	
	Accensione di prestiti	46.679.739.543.291		
	TOTALE	139.615.937.185.785	145.555.353.812.037	— 5.939.416.626.252
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	845.618.412.704.870	853.421.296.470.470	— 7.802.883.765.600
	Crediti di tesoreria	318.193.247.595.232	304.393.948.562.577	+ 13.799.299.032.655
	TOTALE	1.163.811.660.300.102	1.157.815.245.033.047	+ 5.996.415.267.055
	TOTALE COMPLESSIVO	1.303.528.413.829.141	1.303.370.598.845.084	
Fondo di cassa al 31 maggio 1988			157.814.984.057	+ 56.998.640.803
	TOTALE A PAREGGIO	1.303.528.413.829.141	1.303.528.413.829.141	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 31 maggio 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	100.816.343.254	157.814.984.057	+ 56.998.640.803
Crediti di tesoreria	226.606.499.100.229	212.807.200.067.574	— 13.799.299.032.655
TOTALE	226.707.315.443.483	212.965.015.051.631	— 13.742.300.391.852
Debiti di tesoreria	581.917.037.663.567	574.114.153.897.967	+ 7.802.883.765.600
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.209.722.220.084	— 361.149.138.846.336	— 5.939.416.626.252

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 31 maggio 1988: 1.213.089.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	77.227.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	15.499.000.000.000 *				
ENTRATE CORRENTI	92.726.000.000.000 *	TITOLO I — Spese correnti	116.579.852.526.121	Risparmio pubblico	— 23.853.852.526.121 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	210.197.642.494 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	12.887.268.159.784		
ENTRATE FINALI	92.936.197.642.494	SPESE FINALI	129.467.120.685.905	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 36.530.923.043.411
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	16.088.233.126.132		
ENTRATE FINALI	92.936.197.642.494	SPESE COMPLESSIVE	145.555.353.812.037	Ricorso al mercato	— 52.619.156.169.543
TITOLO IV — Accensione di prestiti	46.679.739.543.291				
ENTRATE COMPLESSIVE	139.615.937.185.785	SPESE COMPLESSIVE	145.555.353.812.037	Saldo di esecuzione del bilancio	— 5.939.416.626.252

* Dati provvisori

88A2780

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I — In cassa	L.			2.539.120.233.751	
II — In deposito all'estero	»			25.107.515.253.775	27.646.635.487.526
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				9.374.904.903.266
CASSA	»				357.902.437.573
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.		358.811.263.665		
— ammassi	»		2.139.420.078.036	2.498.231.341.701	
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.		1.593.939.752.365		
— a scadenza fissa	»		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		4.093.099.255.650	5.687.039.008.015	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	8.185.270.349.716
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.			10.895.360.055.675	
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.		1.599.487.906		
— corrispondenti in conto corrente	»		543.082.465.525		
— depositi vincolati	»		839.182.407.314		
— diverse	»		358.587.623.676	1.742.451.984.421	12.637.812.040.096
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.520.455.142.226
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			19.505.036.456.690	
II — Conti speciali	»			3.368.674.442.001	22.873.710.898.691
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				70.156.729.930.988
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				620.938.578.408
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.		59.157.474.460.217		
per investimento delle riserve statutarie	»		815.468.758.276		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.296.276.738.687	61.269.219.957.180	
II Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		495.791.730.769		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		968.416.915.030	1.464.208.6465.799	
III — Azioni e partecipazioni:					
- di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	144.887.515.717	145.540.412.348		
- di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	12.665.248.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.153.681.959	37.818.930.704		
- di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	166.465.960.241			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	206.714.143.082	373.180.103.323	556.539.446.375	63.289.968.049.354
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.612.646.315.729	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			185.597.320.892	1.798.243.636.621
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				25.057.127.813
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			75.473.114.369	
II Impianti	»			142.534.311.310	
III - Monete e collezioni	»			307.195.088	218.314.620.767
PARTITE VARIE					
I - Biglietti di banca in fabbricazione	L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
- completati	L.		38.915.307.609		
in allestimento	»		11.323.154.670	50.238.462.279	
III — Debitori diversi	L.			186.413.485.195	
IV — Altre	»			1.331.867.364.395	1.568.519.311.869
RATEI	L.				2.065.678.794.659
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				2.813.428.840.371
	L.				225.653.570.149.944
CONTI D'ORDINE					
I - Titoli ed altri valori:					
a garanzia	L.		9.424.208.954.266		
altri	»		862.696.569.202.050	872.120.778.156.316	
II Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		2.890.974.400		
esteri	»		3.305.292.087.831	3.308.183.062.231	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1.832.292.148.819	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			2.750.000.000.000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— interni	L.		—		
esteri	»		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			4.950.000.000.000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			416.290.767.731	890.327.544.135.097
				TOTALE . . . L.	1.115.981.114.285.041

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

88A2781

D'ITALIA

31 maggio 1988

P A S S I V O

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	51.039.090.261.000
VAGLIA CAMBIARI					»	471.028.554.562
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.			
II — Altri			»	574.235.616		574.235.616
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	614.849.515.847
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	--
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	21.007.833.350
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	97.486.380.595.573		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	12.165.489		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	446.127.943		
IV — Società costituende			»	10.399.779.452		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	2.736.842.000		
VI — Altri			»	146.545.202.598		97.646.520.713.055
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.368.674.442.001
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.406.283.086		
II — Conti dell'estero in lire			»	426.276.224.289		429.682.507.375
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.895.360.045.492
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	381.688.211.318
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	33.259.547.232.086		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.652.705.164.233		
V — Oscillazione titoli			»	4.048.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	706.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.389.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	406.250.000.000		
X — Imposte			»	1.688.958.156.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.148.816.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.195.300.884		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	655.119.627		50.141.931.143.052
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	58.226.236.254		
II — Altre			»	2.193.962.732 365		2.252.188.968.619
RATEI					L.	1.584.924.250.722
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					L.	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	902.657.998.306
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	960.789.590.266
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	2.963.429.290.174
					L.	225.653.570.149.944
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	872.120.778.156.316		
II — Titoli e valori presso terzi			»	3.308.183.062.231		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	1.832.292.148.819		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	—		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	2.750.000.000.000		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali e evidenza			L.	416.290.767.731		890.327.544.135.097
				TOTALE	L.	1.115.981.114.285.041

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale e commerciale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:

coltivazioni erbacee speciali;

zootecnica generale e miglioramento genetico;

industrie agrarie.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica e microscopia clinica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2756

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del teatro e dello spettacolo.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2757

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Iodolone spray»

Si comunica che con decreto ministeriale n. 699/R in data 25 maggio 1988 è stata revocata in seguito a rinuncia la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Iodolone spray» reg. n. 8060 della ditta Unione chimica medicamenti - Difme S.p.a., codice fiscale 00481940001, con sede e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 44.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio entro il 14 novembre 1988.

88A2758

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 giugno 1988 concernente: «Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'Isola del Giglio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*dal 1° luglio 1988* ... »; leggasi: «*dal 1° luglio 1988 al 30 agosto 1988* ... ».

88A2800

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti le società cooperative». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1988)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo periodo, dove è scritto: « ... l'avv. Salvatore Lacerra, nato a Potenza il 26 aprile *1958* ... », leggasi: « ... l'avv. Salvatore Lacerra, nato a Potenza il 26 aprile *1957* ... », e dove è scritto: « ... Servizi collettivi riforma fondiaria di *Monte Pote* ... », leggasi: « ... Servizi collettivi riforma fondiaria di *Monteserico* ... ».

88A2761

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221